



## **REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PARCELLE E PROCEDURE PER LA CONVALIDA DEI COMPENSI**

### **Art.1**

#### **Commissione Parcelle**

La Commissione Parcelle, istituita ai sensi dell'art. 42 del RD 23/10/1925 n° 2537, è l'organo consultivo del Consiglio dell'Ordine in materia di corrispettivi per le prestazioni professionali (art. 5 n. 3 della Legge del 24/06/2023 n. 1395).

Le attività svolte dalla Commissione Parcelle hanno natura meramente amministrativa e, pertanto, non costituiscono un accertamento dei diritti né della parte istante, né delle altre parti coinvolte o interessate, essendo quest'ultima un'attività di esclusiva pertinenza della giurisdizione. La valutazione svolta in sede amministrativa costituisce unicamente un'opinione tecnica, che non ha carattere vincolante e che si basa esclusivamente su documentazione e informazioni poste a disposizione dal Professionista, sotto la propria responsabilità, senza alcun pregiudizio per la posizione delle parti.

Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento della Commissione Parcelle e le procedure per il rilascio del Parere di Congruità.

### **Art.2**

#### **Parere di Congruità**

La Commissione Parcelle, su richiesta legittima dell'interessato, a seguito di apposita istruttoria, esprime un "Parere di Congruità", con il quale convalida i compensi richiesti dagli iscritti all'Ordine degli Architetti P.P.C. per le prestazioni professionali da essi svolte. Ciò non rappresenta una mera operazione contabile, ma un giudizio sulla congruità della parcella, volto ad evitare richieste sproporzionate.

Tale parere, sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese, è funzionale al recupero dei compensi e ad attivare i procedimenti per l'Ingiunzione di Pagamento, costituendo una forma di prova privilegiata per il credito professionale.

Il "Parere di Congruità", di cui all'art. 7 della legge 21 aprile 2023, n. 49 (Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali), rilasciato nel rispetto della procedura, di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, costituisce titolo esecutivo se la parte controinteressata non propone opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 281-undecies del Codice di



Procedura Civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del Professionista.

Le evidenze di accordi tra Professionista e Committente, atti a disciplinare le condizioni di svolgimento dell'incarico, dell'effettivo svolgimento delle prestazioni concordate e della richiesta di compenso, sono presupposti necessari affinché la Commissione Parcelle possa esprimere il "Parere di Congruità".

Nei casi di controversia e nei casi previsti dall'art. 2233 del Codice Civile, ovvero quando il compenso non è convenuto dalle parti, il compenso è determinato dal Giudice, che può acquisire il parere della Commissione Parcelle come elemento di valutazione.

### **Art. 3**

#### **Istanza di Parere di Congruità**

Possono presentare istanza di "Parere di Congruità" gli iscritti all'Ordine degli Architetti P.P.C. in regola con i pagamenti delle quote di iscrizione, i loro Committenti e l'Organo Giudiziario.

Nei casi in cui le prestazioni coinvolgano formalmente più di un Professionista (p.es. collaborazioni, raggruppamenti temporanei, studi associati, società tra professionisti), anche appartenenti ad Ordini professionali diversi, il "Parere di Congruità" può essere richiesto, per l'intera prestazione da uno solo degli interessati, purché iscritto all'Ordine di Milano, a condizione che tutti i Professionisti coinvolti sottoscrivano liberatoria, verso colui che presenta l'istanza, accompagnato da nulla osta di relativo altro Ordine professionale, ove la circostanza si verifichi.

L'istanza di "Parere di Congruità" si presenta alla Segreteria della Commissione Parcelle, utilizzando la modulistica predisposta, allegando la documentazione richiesta e provvedendo al versamento di un acconto sui diritti di segreteria, non rimborsabile, nella misura indicata dalla Delibera del Consiglio dell'Ordine degli Architetti P.P.C. di applicazione dei diritti di segreteria per pareri relativi alle parcelle.

### **Art. 4**

#### **Accettazione o rigetto dell'Istanza di Parere di Congruità**

L'istanza di "Parere di Congruità" presentata dagli iscritti all'Ordine degli Architetti P.P.C. viene accettata dalla Commissione Parcelle a condizione che ne sussistano i presupposti e che risulti completa della documentazione richiesta ovvero rigettata con le seguenti motivazioni alternative:

1. improcedibile per insussistenza dei presupposti: l'istanza viene archiviata;



2. improcedibile per carenza di documentazione: la Commissione Parcelle assegna 15 giorni per le necessarie integrazioni, decorsi i quali, in carenza di riscontri, l'istanza viene definitivamente rigettata e archiviata;
3. nel caso in cui sia verificata la possibile violazione delle Norme Deontologiche, la Commissione Parcelle sospende l'esame dell'istanza e invia una segnalazione al Consiglio dell'Ordine; l'esame potrà ripartire dopo il ricevimento di un *nulla osta* da parte del Consiglio medesimo.

## **Art. 5**

### **Avvio del procedimento**

Quando l'istanza di "Parere di Congruità", presentata dagli iscritti all'Ordine degli Architetti P.P.C., viene accettata, la Commissione Parcelle procede alla nomina di un relatore, informando di tutto ciò il Professionista e assegnando 15 giorni di tempo per confermare l'intenzione di procedere o per rinunciare al parere. In assenza di riscontri, l'istanza viene archiviata.

Il Professionista, confermando l'intenzione di procedere, si impegna al pagamento del saldo dei diritti di segreteria, previsti dalla Delibera del Consiglio dell'Ordine degli Architetti P.P.C. di applicazione dei diritti di segreteria per pareri relativi alle parcelle, e autorizza la Commissione Parcelle a informare il Committente dell'avvio del procedimento per il rilascio del "Parere di Congruità". Il Committente ha 15 giorni per produrre una propria memoria e per fornire la documentazione che riterrà di interesse.

Quando l'istanza di "Parere di Congruità" viene presentata da un Committente o da un Organo Giudiziario, la Commissione Parcelle procede alla nomina di un relatore, informando di tutto ciò il Professionista e assegnando 15 giorni di tempo per produrre una propria memoria e per fornire la documentazione che riterrà di interesse.

Non è prevista la possibilità, da parte di Professionisti e Committenti, di rinunciare al pronunciamento della Commissione Parcelle ad istruttoria già avviata.

## **Art. 6**

### **Istruttoria**

La Commissione Parcelle esamina la documentazione prodotta dal richiedente e dal controinteressato, verificando in particolare l'effettiva sussistenza dei presupposti necessari e l'effettivo svolgimento, da parte del Professionista, oltre che la completezza, delle prestazioni concordate con il Committente o dichiarate.



La Commissione Parcelle opera prioritariamente mettendo in relazione le prestazioni elencate nei documenti contrattuali, la relativa valorizzazione economica, le evidenze dello svolgimento della prestazione.

Nell'eventuale assenza o carenza di documenti contrattuali la Commissione Parcelle, sulla base delle evidenze che documentano lo svolgimento delle prestazioni, adotta idonei riferimenti normativi o giurisprudenziali, ricercando i parametri di determinazione dei corrispettivi più appropriati, per precisa corrispondenza, alle categorie delle opere, al relativo grado di complessità, alla descrizione delle singole prestazioni, o per analogia.

La normativa assunta come riferimento privilegiato, nell'ambito di appalti privati e pubblici, è la seguente:

- DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA del 20 luglio 2012, n. 140,  
Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
- DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA del 17 giugno 2016 (decreto parametri-bis),  
Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
- LEGGE del 21 aprile 2023, n. 49,  
Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.

Tale quadro di riferimento, da intendersi come indicativo e non esaustivo, potrà essere aggiornato, integrato o modificato da nuova normativa sopravvenuta.

Nel corso dell'istruttoria la Commissione Parcelle, laddove lo ritenga opportuno o necessario ai fini della completezza dell'istruttoria medesima, può richiedere integrazioni documentali e/o chiarimenti alle parti, assegnando, in ragione dell'entità e della complessità della richiesta, un periodo di almeno 15 giorni per produrre i riscontri. Tale richiesta interrompe i termini dell'istruttoria. In caso di carenza o assenza di riscontri, la Commissione Parcelle, in ragione della natura della richiesta di integrazione, può procedere all'archiviazione della pratica.

## **Art. 7**

### **Ricorso in Prevenzione**



Il Committente, che intenda contestare la richiesta del Professionista di “Parere di Congruità”, può presentare “Ricorso in Prevenzione”, motivando le ragioni della contestazione.

Il “Ricorso in Prevenzione” deve essere protocollato presso la segreteria della Commissione Parcelle, previo pagamento dei Diritti di Segreteria. La Commissione Parcelle informa il Professionista del Ricorso in Prevenzione ed esamina la documentazione pervenuta, con la facoltà di richiedere alle parti ulteriori informazioni.

La Commissione Parcelle non procede all’esame dei “Ricorsi in Prevenzione” per gli aspetti che presentano profili di rilevanza legale e/o giudiziale, per i quali è competente l’Autorità Giudiziaria. L’esito del “Ricorso in Prevenzione” viene comunicato alle parti.

## **Art. 8**

### **Emissione del Parere di Congruità**

La Commissione Parcelle, portata a termine l’istruttoria, predispone il “Parere di Congruità” per l’emissione e lo approva nella sua forma definitiva affinché, con la sottoscrizione congiunta del suo Presidente e del Presidente dell’Ordine degli Architetti P.P.C., ne assuma efficacia. La conduzione a termine del procedimento determina l’insorgere dell’obbligo di pagamento, da parte del richiedente, del saldo dei diritti di segreteria.

L’Ordine degli Architetti P.P.C. comunica agli interessati il completamento della procedura e invita il richiedente al ritiro del “Parere di Congruità”. Il ritiro, subordinato all’avvenuto saldo dei diritti di segreteria, dovrà avvenire entro 30 giorni dall’invito. Il pagamento dei diritti di segreteria, che saranno calcolati sulla base dell’importo totale convalidato, costituisce obbligazione connessa all’attività svolta dagli uffici dell’Ordine degli Architetti P.P.C.

Il mancato ritiro non esonera dall’obbligo di pagamento dei diritti di segreteria. In caso di mancato pagamento nel termine previsto, l’Ordine potrà attivare le procedure del caso per il recupero del credito.

## **Art. 9**

### **Valutazione Tecnica di Parcella**

Se la Commissione Parcelle, nel corso dell’istruttoria per l’accettazione di istanza di “Parere di Congruità” ovvero nel corso dell’istruttoria di un’istanza già accettata, rilevi condizioni tali che impediscano di portare a termine il procedimento per l’emissione del “Parere di Congruità”, può proporre al richiedente di optare per una “Valutazione Tecnica di Parcella”.



Il metodo utilizzato per condurre l'istruttoria finalizzata al rilascio della "Valutazione Tecnica di Parcella" è sostanzialmente analogo a quello utilizzato per il "Parere di Congruità". Si differenzia da esso per il fatto che è riservato ai soli iscritti all'Ordine degli Architetti P.P.C. in regola con i pagamenti delle quote di iscrizione, non prevede il coinvolgimento del Committente, non prevede l'adeguamento dei diritti di segreteria al valore del compenso convalidato, introduce margini di discrezionalità e di tolleranza non previsti per il "Parere di Congruità".

La "Valutazione Tecnica di Parcella" non ha il valore ufficiale del "Parere di Congruità" pertanto non è funzionale al recupero dei compensi per via giudiziaria o per attivare i procedimenti per l'ingiunzione di Pagamento e viene sottoscritta dal solo Presidente della Commissione Parcelle. La "Valutazione Tecnica di Parcella" è un documento riservato all'utilizzo, da parte del Professionista, per la verifica del valore del proprio lavoro e per sostenere eventuali trattative conciliative extra-giudiziali con il Committente.

## **Art. 10**

### **Sportello di consulenza**

Lo "sportello di consulenza" è un servizio, fornito dai componenti della Commissione Parcelle, rivolto agli iscritti all'Ordine degli Architetti P.P.C. e ai Committenti relativamente a:

- contratti e disciplinari di incarico;
- criteri di calcolo di onorari e spese;
- modalità applicative di Tariffe Professionali, allorché vigenti;
- procedure di convalida del credito;
- azioni in autotutela.

Lo "sportello di consulenza" non è tenuto a entrare nel merito delle elaborazioni prodotte dal Professionista.

Professionisti e Committenti che desiderino un incontro con lo "sportello di consulenza" potranno richiedere appuntamento alla Segreteria della Commissione Parcelle.

Allo sportello può presentarsi il solo richiedente. Nel caso ritenga necessario coinvolgere soggetti terzi, il richiedente dovrà fare preventiva esplicita richiesta, evidenziando ruoli e motivi del coinvolgimento di terzi, alla Commissione Parcelle, che valuterà caso per caso.

Lo "sportello di consulenza" è strettamente confidenziale: non potrà essere verbalizzato, divulgato o registrato.



Agli iscritti all'Ordine, che usufruiscono del servizio di sportello alle condizioni e secondo i criteri dettati dal Consiglio, può essere riconosciuto un credito formativo.

## **Art. 11**

### **Comunicazioni con la Commissione Parcelle**

La Commissione Parcelle comunica esclusivamente tramite e-mail (commissione.parcelle@ordinearchitetti.mi.it), PEC (parcelle@oamilano.it) o Lettera Raccomandata AR.

Tutta la documentazione messa a disposizione degli interessati per le valutazioni del caso dovrà essere trasmessa in formato digitale (PDF) provvedendo a organizzarla in modo tale da consentire l'agevole individuazione dei documenti e la facile lettura, accompagnata da un "elenco della documentazione trasmessa". I file trasmessi dovranno essere rinominati (massimo 25 caratteri alfanumerici) abbinando una parte di codifica numerica strutturata e un titolo sintetico descrittivo, tale da facilitare l'individuazione del contenuto, e raccolti in cartelle per omogeneità di argomento.

## **Art. 12**

### **Riservatezza e trattamento dei dati personali**

I procedimenti della Commissione Parcelle, comprese le attività di Consulenza, sono sempre riservati e possono essere resi noti esclusivamente al Consiglio dell'Ordine e ai diretti interessati.

La documentazione oggetto dei procedimenti include dati e informazioni personali, ai sensi della normativa vigente. L'Ordine degli Architetti P.P.C. riveste il ruolo di titolare del trattamento e i membri della Commissione Parcelle, in quanto persone autorizzate al trattamento, si impegnano alla riservatezza, al rispetto del "Regolamento di sicurezza delle informazioni", a raccogliere i dati secondo il principio di minimizzazione e a non trattenerli più del necessario.

## **Art. 4**

### **Entrata in vigore e pubblicità**

Il presente Regolamento è stato approvato nella seduta di Consiglio dell'Ordine del 27/04/2026 con delibera n 16/26.

Viene pubblicato sul Sito dell'Ordine.